

DL 187/2010 sulla sicurezza: all'esame della Camera dei Deputati il provvedimento d'urgenza del Gove

16 Novembre 2010

è stato assegnato, in sede referente, in prima lettura, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del DL 187/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" ([DDL 3857/C](#) - Relatore per la Commissione Affari Costituzionali l'On. Jole Santelli del Gruppo parlamentare Pdl e per la Commissione Giustizia l'On. Francesco Paolo Sisto del Gruppo parlamentare PdL).

Il testo, in particolare, contiene disposizioni interpretative e modificative dell'art. 3 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari che recepiscono diverse richieste dell'ANCE.

Tra le norme interpretative viene chiarito che **la disciplina**, di cui al suddetto art. 3, **si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della L. 136/2010** nonchè ai contratti di subappalto ed ai relativi subcontratti, mentre i contratti e subcontratti sottoscritti anteriormente a tale data devono essere adeguati alla nuova normativa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima L. 136/2010. Le amministrazioni e le imprese, pertanto, avranno tempo fino al 7 marzo 2011 per inserire nei contratti le clausole relative agli obblighi di tracciabilità finanziaria; fino a quella data i pagamenti seguiranno le regole della disciplina previgente.

Viene, altresì, **chiarito** che l'espressione **"filiera delle imprese"** va riferita ai subappalti, come definiti dall'art. 118, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, nonchè ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Viene, poi, modificato l'art. 3, comma 1 del decreto legge n. 136, **equiparando al bonifico bancario o postale altri strumenti di pagamento** idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Con riferimento alla risoluzione di diritto del contratto, tale sanzione viene esclusivamente ricollegata al "mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".

Il provvedimento contiene, inoltre, disposizioni in materia di sicurezza urbana e, in tale ambito, interviene a modificare l'art. 20 ("Sanzioni amministrative accessorie") della L. 689/1981 recante "Modifiche al sistema penale". In particolare, viene prevista, in presenza di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (qualora sia stato effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta). Viene, altresì, chiarito che la disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Per gli approfondimenti sul provvedimento si vedano, in allegato, le notizie del 5 novembre 2010 e del 15 novembre 2010.

[3015-Notizie del 5 e 15 novembre 2010.pdf](#)[Apri](#)